

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- a dicembre 2024 la banca resistente – in qualità di terza pignorata - bloccava il suo conto corrente senza comunicarle alcunché;
- di essersi accorto del blocco durante le festività, non riuscendo ad effettuare prelevamenti;
- in data 16/10/2025 il Giudice dell'esecuzione assegnava le somme ai creditori con ordinanza versata in atti;
- sebbene tale ordinanza sia stata tempestivamente inoltrata alla banca (anche dall'Avvocato del creditore procedente) - e nonostante i numerosi solleciti - questa

non ha sbloccato il conto corrente, lasciandola senza liquidità e quindi causandole un grave danno.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato che:

- in via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile posto che sono sottratte alla competenza dell'ABF le controversie per le quali è pendente un procedimento di esecuzione forzata (cfr. decisione Collegio di Torino n. 6423/23, resa nei confronti della stessa resistente), o che comunque concernono le modalità di esecuzione di un pignoramento presso terzi;
- ad ogni buon conto, ha agito correttamente nella vicenda per cui è controversia;
- in particolare, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento in data 20/12/2024 (per l'importo di € 13.298,64) ha bloccato il conto dell'odierno ricorrente in attesa dei successivi provvedimenti da parte del Giudice dell'Esecuzione, come riferito al cliente in sede di riscontro al reclamo del 30/10/2025 e in più occasioni da parte della filiale competente;
- l'odierno ricorrente era pertanto informato dell'impossibilità della filiale di procedere allo sblocco definitivo del conto corrente - con piena disponibilità della giacenza - in quanto sottoposto a procedura esecutiva con obbligo di custodia delle somme entro i limiti dell'importo pignorato;
- come visibile dagli estratti conto versati in atti, a far data dal giorno del provvedimento esecutivo (20/12/2024), il ricorrente ha potuto comunque disporre tempo per tempo del proprio conto corrente, fatta salva la quota di emolumenti accreditati in conto e assoggettati al vincolo pignoratizio ai sensi di legge;
- a seguito di notifica alla banca - in data 07/11/2025 - dell'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione ha disposto il pagamento delle somme accantonate al creditore procedente, rimuovendo successivamente ogni blocco sul conto corrente numero ***289, come evidenziato dalle operazioni disposte dal cliente a far data dal 14/11/2025 (cfr. all. 7);
- la richiesta risarcitoria del ricorrente è dunque pretestuosa e incomprensibile;
- ferma l'eccezione di inammissibilità del ricorso, la materia del contendere è comunque cessata, posto che il conto corrente è stato sbloccato con ripristino della piena operatività da parte del cliente.

Nel replicare alle controdeduzioni la parte ricorrente ha precisato che a causa del comportamento della banca ha dovuto prolungare (da 6 a 18 mesi) il periodo di rimborso di un finanziamento che aveva acceso per il pagamento di spese mediche per € 1.600,00, necessario al fine di poter far fronte anche alle spese di vita quotidiana.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF il risarcimento del danno, quantificato in un importo compreso tra € 5.000,00 ed € 10.000,00.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:

- in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso;
- nel merito, di respingerlo o comunque dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

In relazione ad un pignoramento presso terzi, il ricorrente, nella sua qualità di debitore esecutato, contesta la condotta tenuta dalla resistente, soggetto terzo pignorato nella procedura esecutiva, che non l'avrebbe avvisato della procedura in corso e avrebbe poi rifiutato di sbloccare il suo conto sebbene informato dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva. Chiede all'ABF il risarcimento del danno.

Parte resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'ABF su controversie per le quali è pendente un procedimento di esecuzione forzata o che comunque concernono le modalità di esecuzione di un pignoramento.

In base all'orientamento consolidato dell'ABF, l'Arbitro è incompetente a conoscere e sindacare in ordine alle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato, sussistendo invece la competenza dell'ABF quando si controverta sullo svincolo delle somme, attenendo la questione alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale (bancario).

Nel caso di specie, il Collegio rileva l'inammissibilità della contestazione circa le modalità con cui la banca ha eseguito il pignoramento. Diversamente, il Collegio è tenuto a esaminare nel merito le doglianze circa l'omessa informativa del blocco del conto corrente in esito alla procedura esecutiva e il tardivo sblocco del conto.

Venendo al merito, il Collegio ritiene in primo luogo che nessun obbligo di informativa preventiva (al debitore esecutato) incomba sull'intermediario quale terzo pignorato (così anche Collegio di Napoli, decisione n. 6871/2016 e Collegio di Roma, decisione 1428/2016).

Per affrontare la seconda questione controversa – ossia l'asserita tardività dello sblocco del conto corrente – occorre ricostruire lo svolgimento dei fatti, che possono sintetizzarsi come segue:

- parte ricorrente ha dichiarato di essersi avveduto del blocco del suo conto corrente dopo il 20 dicembre 2024, non riuscendo a prelevare denaro con il bancomat dopo l'accredito della tredicesima. Ha comunque allegato l'atto di pignoramento presso terzi che risulta essergli stato notificato – quale debitore esecutato – in data 20/12/2024;
- l'intermediario resistente riferisce che l'atto di pignoramento gli è stato notificato - in qualità di terzo pignorato - sempre in data 20/12/2024;
- la documentazione in atti attesta poi che la procedura esecutiva si è conclusa con assegnazione delle somme pignorate al creditore procedente. Entrambe le parti hanno infatti prodotto l'ordinanza di assegnazione delle somme del 16/10/2025;
- a partire dal 23/10/2025 parte ricorrente risulta aver sollecitato la banca per lo sblocco (totale) del conto corrente. L'e-mail del 23/10/2025, prodotta dal ricorrente, rinvia a un allegato che conterrebbe l'ordinanza di assegnazione; dall'evidenza in atti non si riscontra l'effettiva presenza di un allegato, ma la banca non ha contestato di aver ricevuto l'ordinanza dal ricorrente (debitore);
- la banca risulta aver tempestivamente riscontrato – seppur succintamente – il primo sollecito del cliente in data 23/10/2025, comunicandogli che il conto sarebbe stato sbloccato alla ricezione dell'ordinanza da parte dell'Ente (creditore);

- parte ricorrente ha prodotto solleciti successivi nei quali faceva presente alla banca le difficoltà collegate al perdurare del blocco e chiedeva di accelerare la procedura di svincolo;
- l'intermediario resistente – che non risulta aver riscontrato gli ulteriori solleciti - ha prodotto evidenze attestanti la ricezione della notifica (da parte del creditore procedente) dell'ordinanza attestante l'estinzione della procedura esecutiva in data 07/11/2025 (giorno antecedente alla presentazione del ricorso);
- la banca ha quindi evidenziato di aver ripristinato l'operatività del conto corrente del cliente, rimuovendo ogni blocco, subito dopo aver provveduto al pagamento del creditore procedente. A dimostrazione di quanto affermato ha prodotto in atti una schermata contenente un estratto del LOG movimenti registrati sul conto ***289 (di titolarità del ricorrente) dal 01/11/2025 al 04/12/2025, da cui risulta che il conto è stato movimentato dal titolare a partire dal 14/11/2025.

Dalla complessiva documentazione in atti risulta dunque che:

- il creditore procedente ha notificato alla banca resistente l'ordinanza di assegnazione in data 07/11/2025;
- la banca ha provveduto al pagamento delle somme assegnate in data 14/11/2025;
- in pari data ha ripristinato la piena operatività del conto corrente del cliente.

Tra la notifica da parte del creditore procedente dell'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione dichiarava estinta la procedura esecutiva e lo sblocco del conto sono pertanto passati sette giorni, termine che il Collegio reputa congruo.

D'altro canto, ai fini della valutazione della condotta dell'intermediario non rileva la circostanza che il ricorrente abbia avvisato con semplice e-mail la banca dell'avvenuta assegnazione delle somme, dichiarando di allegare la relativa ordinanza al messaggio, in quanto tale comunicazione non può che essere priva della nota riepilogativa finale di credito e accessori che, come indicato nell'ordinanza di assegnazione, spetta al creditore procedente predisporre e comunicare al debitore esecutato e al terzo pignorato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente inammissibile e non lo accoglie nel resto.

IL PRESIDENTE